

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO PER MINORI A RISCHIO DI DISAGIO SOCIALE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'attivazione di servizi di assistenza socio-educativa rivolta ai minori a rischio di disagio sociale, finalizzato a favorire l'autonomia ed il miglioramento delle relazioni interpersonali in ambito familiare e sociale. Detti servizi vengono modulati sulla base di specifici progetti individualizzati di intervento e consistono in:

- Assistenza domiciliare educativa minori (ADM)
- Servizio di doposcuola
- percorsi individualizzati che comprendano orientamento, formazione e borsa lavoro
- Incontri protetti.

2. Il contesto sociale sul quale si intende intervenire con l'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato è caratterizzato da un aumento delle fragilità familiari (difficoltà nell'assunzione delle responsabilità genitoriali, conflittualità coniugale, precarietà economica), da un rilevante aumento dei flussi di immigrazione, fenomeno che porta con sé anche i bisogni di integrazione e socializzazione dei minori appartenenti a nuclei familiari provenienti da altri paesi (europei ed extraeuropei) oltre che dalla necessità di contenere e prevenire il rischio di devianza soprattutto in età adolescenziale.

3. Le finalità che si intendono perseguire sono tese alla prevenzione del disagio dei minori e dei loro nuclei di appartenenza nonché alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie perseguendo gli obiettivi di seguito declinati:

- Mantenere il minore nel suo nucleo familiare e/o di appartenenza attraverso il recupero di tutte le risorse presenti ed evitando per quanto possibile l'allontanamento dallo stesso;
- Supportare la famiglia e le figure parentali nell'assolvere ai propri ruoli potenziandone le risorse;
- Promuovere l'integrazione e l'inserimento del minore nei contesti educativi, scolastici e non allo scopo di evitare la cronicizzazione del disagio e l'istituzionalizzazione;
- Supportare il minore/giovane adulto in grave situazione di rischio psico-sociale nel conseguimento degli obiettivi di autonomia sul piano formativo, lavorativo e socio-relazionale.

4. L'amministrazione mira a garantire il mantenimento delle attività attraverso l'azione di un unico soggetto gestore degli interventi di sostegno, di accompagnamento e delle attività educative di cui al punto 1 del presente articolo, promuovendo la propensione all'innovazione e la specifica riflessione tecnico-metodologica. Resta di importanza strategica l'obiettivo di un lavoro collegato con la rete di servizi istituzionali e territoriali.

Articolo 2 (Terminologia ed abbreviazioni)

Si intende per:

- **Comune:** il Comune di San Benedetto del Tronto è il concedente a terzi della gestione dei servizi rivolti a minori oggetto del presente capitolato;
- **Cooperativa:** la Cooperativa sociale aggiudicataria dei servizi oggetto del presente capitolato;
- **Servizio sociale del Comune:** Settore Servizi alla Persona del Comune;
- **R.T.I.:** raggruppamento temporaneo di imprese.

Articolo 3 **(Durata della gestione del servizio)**

1. La durata della gestione è di anni 3 (tre) consecutivi decorrenti dal 01.10. 2010 al 30 .09. 2013.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori anni 2 , sulla scorta di valutazioni qualitative positive sul servizio.
3. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere, alla scadenza, la proroga del contratto alle medesime condizioni contrattuali entro i termini consentiti dalla legge qualora si rendesse necessario procedere al completamento della nuova procedura d'appalto.

Articolo 4 **(Assistenza domiciliare educativa minori)**

1 **definizione del servizio:** il servizio di Assistenza Domiciliare a Minori (in acronimo ADM) consiste in un intervento socio-educativo che consente al minore in difficoltà di ricevere nel proprio ambiente di vita l'aiuto di cui necessita in forme flessibili e adatte alle esigenze personali e familiari e che si fonda su una relazione individuale con l'educatore di riferimento. La durata dell'intervento varierà in relazione al progetto educativo individualizzato. Mediante tale servizio si tenterà, da un lato, di indurre un certo grado di autonomia, in relazione all'età dell'utente, nel bambino/ragazzo, facendo leva sulle sue risorse personali, dall'altro, si mirerà ad un progressivo passaggio di consegne dell'educatore alla famiglia. E' necessario che il lavoro non si limiti al domicilio ma tenda anche a creare o ristabilire reti di relazioni ed occasioni di socializzazione.

2. tipologia prestazioni:

- Intervento di osservazione educativa pre-progettuale allo scopo di decodificare una domanda di aiuto, per passare poi ad una progettazione più finalizzata e consapevole;
- Interventi per favorire la promozione il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare: coinvolgimento attivo della famiglia all'interno del progetto educativo, coinvolgimento delle strutture ricreative e culturali del territorio;
- Promozione e stimolo alla salute e alla cura della propria persona, dell'igiene personale, dell'abbigliamento e dei propri spazi;
- Sostegno all'autonomia nella gestione di piccoli momenti di gruppo ed individuali nei quali favorire la responsabilizzazione e l'organizzazione;
- Sostegno ed accompagnamento dei minori nella comprensione e accettazione di particolari situazioni e momenti della propria vita introspettiva e relazionale.

3. **monte ore e costi** :il servizio deve funzionare per tutta la durata dell'appalto 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, per un monte ore

annuale di n. 2600. Il costo orario riconosciuto all'educatore è di € **19,71**. **Vengono** riconosciute al gestore n. 2 ore settimanali di coordinamento del servizio allo stesso costo orario dell'educatore. Il sabato e nei giorni festivi il servizio di che trattasi sarà svolto solo per casi di particolare necessità. Il servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza programmata di tipo continuativo o saltuario.

Articolo 5 **(servizio di doposcuola)**

1 **definizione del servizio:** il servizio di doposcuola da svolgersi presso le scuole pubbliche che diano disponibilità all'utilizzo delle proprie strutture, consiste nello svolgimento di attività educativo- scolastiche (svolgimento di compiti e ripetizioni) a favore di minori al di fuori dell'orario delle lezioni scolastiche con lo scopo di consentire la socializzazione, prevenire la dispersione scolastica e supportare l'orientamento scolastico. L'intervento è ad esclusivo favore dei minori seguiti, a causa delle problematiche sociali o su disposizione del Tribunale dei Minorenni delle Marche, dal Servizio Minori comunale, unico soggetto, quest'ultimo, legittimato all'individuazione dei destinatari del servizio.

L'intervento è temporaneo di durata non superiore a 2 anni per utente, salvo diverse indicazioni del servizio sociale sulla base del progetto di intervento individualizzato, e consiste nella fruizione di n. 2 accessi pomeridiani settimanali. Il servizio di doposcuola si svolge in stretta collaborazione con le famiglie e con le scuole di provenienza degli alunni secondo quanto previsto nel presente capitolato ma non vengono escluse ulteriori forme di collaborazione, se ritenute necessarie per il miglior andamento del servizio, purché siano prive di oneri economici ulteriori a quelli previsti con il presente affidamento

2. tipologia prestazioni:

- Aiutare il minore , individualmente o in gruppo, nelle sue difficoltà di apprendimento in sintonia con le indicazioni della scuola di appartenenza a cui compete il compito primario ed istituzionale;
- Presa in carico del minore mediante collaborazione alla redazione del P.A.I. con il servizio sociale e con la scuola;
- Promozione e stimolo all'autonomia nella cura del materiale scolastico e nell'organizzazione dello studio;
- Accompagnamento del minore nel percorso di preparazione agli esami;
- Stimolare il genitore/familiare alla partecipazione scolastica (incontri scuola – famiglia) e alla cura delle pratiche amministrative per l'ottenimento di benefici economici (borse di studio, libri di testo, buoni pasto, kit scuola).
- Accompagnamento casa-doposcuola e viceversa laddove se ne ravvisi la necessità.
- Il servizio include anche il riassetto delle aule e degli spazi occupati nei plessi scolastici ospitanti.

3.**monte ore e costi** :il servizio deve funzionare, per ciascun anno scolastico (2010-2011, 2011-2012 e 2012- 2013) durante il periodo di apertura delle scuole e, nel mese di settembre, a ridosso dell'inizio delle attività didattiche. Anche in presenza di un solo utente il servizio dovrà essere garantito. Il corrispettivo verrà liquidato mensilmente e sarà commisurato al n. utenti frequentanti (differenziati per grado scolastico di frequenza e per n. di presenze settimanali). In ogni caso il corrispettivo annuale del servizio non dovrà superare la soglia di € **45.000,00 comprensivi dei costi delle utenze**. **All'inizio di** ciascun anno scolastico il gestore redigerà, in collaborazione con il servizio sociale, il piano degli interventi nel quale dovranno essere individuati i beneficiari del servizio ed il preventivo dei costi.

Articolo 6 **(servizio di borsa lavoro)**

1 **definizione del servizio:** il servizio è volto a favorire percorsi individualizzati di minori con situazioni multiproblematiche e/o a rischio di devianza che comprendano orientamento, formazione e borse lavoro. Il servizio intende favorire il progressivo ingresso di minori entrati nel circuito penale e dei minori a rischio di devianza nel mondo del lavoro, rafforzando la capacità di autonomia e favorendo una loro responsabilizzazione progressiva attraverso percorsi individualizzati.

2. tipologia prestazioni:

- Intervento di osservazione educativa pre-progettuale per passare poi ad una progettazione più finalizzata e consapevole;
- Orientamento, formazione ed attivazione del percorso lavorativo più idoneo;
- Individuazione del tutor del progetto;
- Raccordo con le realtà territoriali e promozione dell'attuazione delle risorse territoriali.
- Attivazione di polizze assicurative ed INAIL;
- Acquisto, **con spesa a carico della famiglia**, degli ausili e dell'abbigliamento per la sicurezza sul lavoro.

3 **monte ore e costi :** il servizio viene attivato in relazione all'esigenza manifestata dal servizio sociale di rispondere a progetti individualizzati in numero compatibile con le risorse di bilancio. Il costo orario del tutor è di **€ 18,58 per un monte ore giornaliero** massimo di presenza di n. 4 ore. La presenza del tutor va programmata per essere gradualmente ridotta a favore di una conquistata autonomia dell'utente. L'importo che il gestore dovrà corrispondere all'utente per le prestazioni di borsa lavoro viene stabilito in **€ 150,00 mensili. L'attivazione delle polizze assicurative ed INAIL saranno rimborsate** al gestore a fronte della presentazione delle relative note giustificative. Il corrispettivo annuale per il servizio di cui al presente articolo non potrà superare l'importo massimo di **€ 15.320,92 pari a n. 3 cicli di borsa lavoro trimestrale .**

Articolo 7 **(incontri protetti)**

1 **definizione del servizi e tipologia delle prestazioni:** Il servizio consiste in azioni che vengono esplicitate all'interno degli incontri c.d. "protetti" intendendo per incontri protetti quegli incontri periodici fra minori in situazione di affidamento etero-familiare e famiglia di origine (o situazioni similari). L'attività dell'educatore è quella di vigilare ed osservare professionalmente la messa in atto delle modalità relazionali genitori-figli ed eventualmente, secondo le specifiche indicazioni del servizio sociale, intervenire nella mediazione relazionale.

2 **monte ore e costi :** il servizio viene attivato in relazione all'esigenza manifestata dal servizio sociale di rispondere a progetti individualizzati in numero compatibile con le risorse di bilancio. Il servizio dovrà essere svolto in orari compatibili con le esigenze dei nuclei familiari coinvolti e pertanto potrà essere richiesta, qualora il progetto lo richieda, la presenza dell'educatore in giornate pre-festive. Il costo così come il monte ore destinati agli incontri protetti devono rientrare nel monte ore e nel costo complessivo dell'ADM di cui all'art. 4 del presente capitolato. Il costo orario dell'educatore è di € 19,71.

Articolo 8 **(Programmazione)**

1. L'ammissione, la cessazione e l'eventuale ripristino del servizio è di competenza esclusiva del Servizio Sociale. Non è consentito agli educatori della Cooperativa affidataria attuare modifiche del programma di intervento, se non previo accordo con il Servizio Sociale del Comune.
2. L'Amministrazione comunale si riserva annualmente di rideterminare, tanto in aumento quanto in diminuzione, il numero delle ore indicate sia in funzione di variazioni di soggettive esigenze degli aventi diritto che per sopravvenute esigenze di interesse pubblico nella misura del quinto d'obbligo
3. Eventuali richieste dirette degli utenti alla Cooperativa affidataria del servizio dovranno essere rinviate all'assistente sociale del servizio comunale. Per ogni utente il servizio sociale del Comune redigerà una scheda di intervento con la precisazione delle prestazioni da erogare, dei giorni della settimana e del tempo da dedicare ad ogni utente, compresa la situazione di particolare necessità.
4. A tal fine i responsabili del Servizio sociale del Comune e della Cooperativa affidataria del servizio stabiliranno con successivi accordi le scadenze temporali per l'aggiornamento sui casi. La programmazione avrà cadenza almeno settimanale fatti salvi i casi di urgenza che andranno affrontati in tempi ancora più brevi.
5. Nel programmare i singoli interventi e predisporre il piano di lavoro dovrà essere tenuto conto, per quanto possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto educatore/utente, curando la polivalenza degli interventi.
6. La Cooperativa affidataria del servizio indicherà, fra gli educatori, un coordinatore del servizio stesso che seguirà la programmazione e disporrà con tempestività l'organizzazione ed il coordinamento del lavoro. Il coordinatore è tenuto a partecipare alle riunioni attinenti il servizio alle quali viene invitato.
7. La Cooperativa affidataria del servizio allestisce, a proprie cura e spese, una sede operativa la cui ubicazione dev'essere situata nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto e garantisce la reperibilità del coordinatore o di un suo delegato durante l'orario di funzionamento del servizio.
8. Ciascun educatore della Cooperativa affidataria del servizio cura la registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utenza mediante la modulistica e con la supervisione fornite dal coordinatore.
9. Il gruppo degli educatori, compreso il coordinatore, incontrerà, con cadenza da stabilirsi, le assistenti sociali del Comune per un'illustrazione dei casi degli utenti, impostazione degli interventi e verifica dei risultati. Il tempo impiegato dai soli educatori (escludendo quindi il coordinamento) in tali riunioni verrà considerato alla stregua di intervento vario di assistenza domiciliare.
10. La Cooperativa affidataria del servizio è tenuta a redigere e a trasmettere all'Amministrazione Comunale ogni tre mesi una relazione concernente l'andamento del servizio con indicazione dei risultati e delle problematiche emerse.
11. La compartecipazione delle famiglie degli utenti ai costi dei servizi di cui al presente capitolato speciale verranno disciplinate dalla Giunta Comunale con proprio separato atto.

Articolo 9
(Designazione di Coordinatore responsabile)

1. La Cooperativa è tenuta a comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo, con domicilio e recapito telefonico, del designato responsabile del servizio che mantenga, per tutta la durata della gestione, i rapporti con il Settore Servizi alla Persona del Comune al quale riferire con tempestività ogni anomalia o disfunzione, fatti ed accadimenti di qualsivoglia natura relativi al funzionamento della struttura comunale e al quale proporre variazioni e proposte migliorative del servizio.
2. Il coordinatore è responsabile dell'organizzazione del servizio, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Articolo 10
(Designazione del personale)

1. Il personale impegnato nei servizi oggetto del presente capitolato deve possedere i seguenti titoli di studio e/o le seguenti professionalità:
- Laurea triennale in educazione professionale, ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 "regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Lgs. 502/92" ;
 - Diploma di laurea quadriennale in Scienze dell'educazione, ovvero laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione definita nel D.M. 4 agosto 2000;
 - Laurea in psicologia, pedagogia, servizio sociale;
 - Laurea in altra disciplina ed esperienza almeno biennale con ruolo educativo in un servizio socio-educativo.

Articolo 11
(Personale preposto al servizio)

1. La Cooperativa dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali, morali e tecnici adeguati all'utilizzo, da acquisire mediante le diverse tipologie di rapporto contrattuale vigenti .
2. La Cooperativa dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli educatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al competente Settore del Comune.
3. E' fatto obbligo alla Cooperativa di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi locali integrativi vigenti, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro. Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.

4. La Cooperativa solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. A tal fine il Comune trimestralmente verificherà tali adempimenti mediante richiesta del D.U.R.C. allo Sportello unico Previdenziale.

5. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di rescissione del contratto di appalto. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

6. La Cooperativa è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al competente Settore del Comune entro l'inizio della gestione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

7. Il personale della Cooperativa, che dovrà dare garanzia di affidamento, probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.

8. Il Comune, tramite il competente Settore, si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio del personale addetto che durante l'orario di lavoro, o anche fuori di esso, si intratterrà indebitamente con gli ospiti, o fornirà agli stessi pareri, impressioni, giudizi o notizie sul restante personale, sulle terapie o altro.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di sicurezza)

1. La Cooperativa è obbligata a presentare al competente Settore comunale, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi. Resta inteso che la Cooperativa è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 81/08.

2. La Cooperativa dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. Sono a carico del Cooperativa eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base alla D.Lgs. 81/08.

3. La Cooperativa dovrà comunicare all'amministrazione Comunale il nominativo del proprio responsabile della sicurezza.

4. D'intesa con le Direzioni Didattiche, unicamente per il servizio Doposcuola, la Cooperativa adotterà le necessarie misure di sicurezza e provvederà all'adeguata formazione degli operatori o di una parte di questi in materia di Primo soccorso e

Protezione incendio.

5. Per l'espletamento del presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi.

Articolo 13 **(Corrispettivo contrattuale del servizio)**

1. Per lo svolgimento delle prestazioni indicate nei precedenti articoli 4,5,6 e7 del presente Capitolato, il Comune corrisponderà alla Cooperativa aggiudicataria il corrispettivo annuale massimo di € 111.566,98 IVA esclusa mentre i costi per la sicurezza vengono quantificati in € 1.500,00 per tutta la durata dell'appalto e non soggetti a ribasso. Il ribasso dovrà essere effettuato sull'importo complessivo di € **334.646,76**.

2. Il corrispettivo offerto in sede di gara sarà pagato a rate mensili posticipate, in ragione del numero di ore di servizio effettivamente prestate, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, previa presentazione di fattura a corredo della quale dovranno essere allegati i fogli di presenza degli operatori attestanti l'avvenuta prestazione, controfirmati dal familiare o tutore del minore e dal coordinatore del servizio.

3. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

4. Il compenso orario quale risultante nel contratto di affidamento del servizio sarà aggiornato annualmente, previa apposita istruttoria, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (costo vita). Il primo aggiornamento sarà applicato con effetto dal 1° gennaio 2012.

Articolo 14 **(Responsabilità ed assicurazioni)**

1. La Cooperativa aggiudicataria del servizio non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (difficoltà varie, mancato funzionamento per guasti delle attrezzature elettriche adibite alle pulizie, ecc.).

2. In caso di interruzione o sospensione del servizio, il Comune si riserva la facoltà di incaricare altra Cooperativa per lo svolgimento del medesimo servizio, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni dello stessa Cooperativa aggiudicataria. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1677 del Codice Civile.

3. La Cooperativa aggiudicataria del servizio è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della gestione oggetto del presente Capitolato, dovrà pertanto provvedere a stipulare a proprie

spese polizze assicurative adeguate .

Articolo 15
(Reperimento degli utenti)

1. La Cooperativa aggiudicataria del servizio non ha obbligo alcuno di reperimento degli utenti al fine di garantire la copertura del servizio per l'intero monte ore annuo.

Articolo 16
(Cauzione definitiva)

1. Al momento della stipula del contratto la Cooperativa aggiudicataria del servizio dovrà prestare, nelle forme di legge, cauzione definitiva nella misura pari al 5% del corrispettivo annuo di servizio offerto in sede di gara, a garanzia degli obblighi assunti e con durata di 60 (sessanta) giorni superiore alla durata triennale della gestione.
2. La cauzione definitiva, previa autorizzazione del Comune, sarà restituita alla sua scadenza, previa produzione da parte della Cooperativa aggiudicataria del servizio di idonea documentazione attestante che lo stesso è in regola con la normativa previdenziale in base alle vigenti disposizioni in materia.
3. Salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni il Comune potrà ritenere sul deposito cauzionale i crediti eventualmente vantati in suo favore derivanti dal presente Capitolato e dal relativo contratto: in tal caso la Cooperativa aggiudicataria del servizio è obbligata al reintegro della cauzione definitiva entro e non oltre 30 giorni da quello della notificazione del provvedimento.
4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento il deposito cauzionale potrà essere incamerato a titolo di penale, fatti salvi i diritti delle parti.
5. La cauzione definitiva potrà essere prestata dalla Cooperativa aggiudicataria mediante polizza assicurativa da parte di Compagnia di Assicurazione abilitata ai sensi di legge ovvero mediante fideiussione rilasciata da Istituto di Credito abilitato per legge a tale tipo di cauzione. Nell'uno o nell'altro caso il titolo cauzionale dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:
 - la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, dovendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il debitore (Cooperativa) principale;
 - impegno del fideiussore a versare l'importo della cauzione, o parte di essa, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva e/o eccezione;
 - l'atto di fideiussione non dovrà essere modificato senza l'assenso del Comune e, comunque, alla scadenza dovrà intendersi rinnovato sino a quando il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato lo svincolo.

Articolo 17
(Controlli e verifiche)

1. Il Comune tramite il competente Settore si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi

momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.

2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del Cooperativa del servizio.

3. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato e contestato per iscritto, il Comune potrà applicare alla Cooperativa la sanzione, variabile secondo l'entità della irregolarità valutata discrezionalmente dal competente Settore comunale, da **€. 25,00 (euro venticinque) a €. 250,00 (euro duecentocinquanta)**. **Alla Cooperativa** è data facoltà di presentare entro dieci giorni dalla contestazione le proprie contro deduzioni scritte.

Articolo 18 **(Risoluzione del contratto)**

1. In caso di inadempienze gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza che la Cooperativa aggiudicataria del servizio possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, con esclusione di ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dalla Cooperativa affidataria del servizio; ciò verificandosi la Cooperativa affidataria del servizio è tenuta, comunque, a proseguire il servizio fino all'inizio della Cooperativa subentrante.

2. Il contratto potrà essere immediatamente risolto senza che la Cooperativa possa vantare alcun diritto nei seguenti casi:

- a) fallimento della Cooperativa stessa;
- b) recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze circa la regolare esecuzione del servizio.

3. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Cooperativa affidataria del servizio sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto sia in caso di nuovo appalto del servizio.

4. Il contratto è invece risolto "*ipso facto ed iure*" ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- a) in caso di subappalto totale o parziale del servizio;
- b) in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- c) in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- d) in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
- e) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dalla Cooperativa nonostante diffide formali del Comune;
- f) per l'impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio o che incorra in grave provata indegnità

5. La Cooperativa affidataria del servizio dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a

trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. In caso di omissione il Comune avrà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di adottare i provvedimenti e di esercitare tutte le azioni previste dal presente articolo.

6. Sarà, inoltre, facoltà del Comune affidare ad altra Cooperativa l'esecuzione delle prestazioni che la Cooperativa affidataria del servizio non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutato di eseguire, ponendo a carico dello stesso le spese relative.

Articolo 19 **(Facoltà di subentro nella gestione del servizio)**

1. Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione del servizio assistenza domiciliare minori in qualunque momento in conseguenza o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali senza che l'aggiudicatario possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.

2. Tale facoltà può essere esercitata anche in caso di risoluzione del contratto, al verificarsi di una delle condizioni previste nel precedente articolo 17 del presente Capitolato.

Articolo 20 **(Interruzione del servizio)**

1. Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.

2. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.

3. Alla scadenza naturale del contratto la Cooperativa affidataria del servizio proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

Articolo 21 **(Subappalto)**

1. E' vietato il sub appalto del servizio disciplinato dal presente Capitolato. Il divieto è riferito all'intero servizio mentre è consentito il subappalto di parti del servizio stesso, previamente indicate in sede di presentazione offerta secondo i termini e le modalità di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/06.

Articolo 22 **(Oneri ed obblighi diversi a carico della Cooperativa)**

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente Capitolato, sono a carico della Cooperativa gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenere conto nel formulare la propria offerta:

a) osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto

- relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;
- b) pagamento delle spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché di tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
 - c) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del Decreto Lg.vo n. 81/08 e s.m.i;
 - d) assorbimento degli operatori professionali stabilmente adibiti ai servizi di assistenza domiciliare minori in servizio al 30 giugno 2010, assunti dalla Cooperativa precedente affidataria del servizio, garantendo a tali operatori analoghe condizioni normative e retributive precedentemente godute, secondo le modalità del vigente CCNL Cooperative Sociali;
 - e) disponibilità di una sede organizzativa ed operativa situata nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

Articolo 23
(Cooperazione)

1. Particolare sensibilità dovrà dimostrare la Cooperativa affidataria nei confronti del volontariato locale dedito all'assistenza dei minori, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento del servizio.

Articolo 24
(Controversie)

1. Quando durante la gestione sorgessero delle controversie tra il Comune e la Cooperativa affidataria del servizio si procederà alla loro risoluzione in ossequio alle norme del presente Capitolato.
2. Tutte le vertenze che non potessero essere definite in via diretta tra le parti verranno sottoposte alla competenza esclusiva del giudice competente.

Articolo 25
(Stipula del contratto)

1. L'inizio dello svolgimento del servizio di assistenza disciplinata dal presente Capitolato potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge.
2. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del Centro, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico della Cooperativa.

Articolo 26
(Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 27

(Domicilio eletto del Cooperativa del servizio)

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge, la Cooperativa aggiudicataria del servizio elegge il proprio domicilio presso il Comune di San Benedetto del Tronto.

Articolo 28
(Norme finali)

1. La Cooperativa aggiudicataria del servizio non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale, dal Bando di gara e relativi allegati e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.